



COMUNE DI MONTESARCHIO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Area Pianificazione e Governo del Territorio

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO ED AVVIO AL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CER 20.01.08

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di smaltimento, presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, dei rifiuti organici domestici *C.E.R 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)* raccolti nel Comune di MONTESARCHIO (BN).

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale prevede la raccolta delle diverse frazioni con il sistema di raccolta "porta a porta" ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche.

Detti rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune tramite ditta affidataria del Servizio di igiene urbana con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi presso impianti autorizzati.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti conferito (su stima dell'anno 2022), oggetto del servizio è stimato in circa **1.750 t/anno** avente codice *C.E.R 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)*, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante. Per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO E ULTERIORI AFFIDAMENTI

La previsione della durata presunta è di mesi trentasei (36) a decorrere dall'affidamento del servizio con facoltà per il Comune di MONTESARCHIO (BN) di disporre, un ulteriore affidamento alla stessa aggiudicataria del contratto, fino a un massimo di sei (6) mesi, **fino alla cessazione automatica dell'appalto per il subentro di soggetti o impianti di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'ATO Benevento e/o SAD "Caudino". Pertanto è espressamente prevista la cessazione automatica del contratto all'atto del trasferimento di competenza ai soggetti di cui alla Legge Regionale Campania n. 14/2016.**

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata, per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge previa redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio. In tal caso la durata prevista di mesi trentasei si intende decorrente dalla data di consegna/inizio del servizio.

Il servizio attivato in pendenza della stipulazione del contratto deve essere immediatamente iniziato dall'Appaltatore che si dovrà attenere alle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

E' vietato il rinnovo tacito. È fatto salvo il diritto dell'Ente alla risoluzione ed al recesso anticipato come stabilito negli articoli relativi.

Durante il periodo contrattuale, qualora ai sensi del dell'articolo 40 della Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14, diventi operativo e subentri il nuovo gestore del servizio individuato dall'Ente D'Ambito, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

La rescissione del contratto, in tal caso, sarà comunicata mediante raccomandata A/R., senza che l'Appaltatore affidatario possa opporre alcun che.

La condizione di cui innanzi è considerata causa di forza maggiore per l'impossibilità definitiva e totale sopravvenuta alla prosecuzione dell'obbligazione ai sensi degli art. 1256 (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea), 1463 (impossibilità totale) e 1672 (impossibilità di esecuzione dell'opera) del C.C.

In tal caso l'appaltatore affidatario del servizio non potrà accampare alcuna pretesa di risarcimento del danno emergente o lucro cessante e pertanto non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso,

risarcimento ristoro o altra richiesta. Allo stesso saranno riconosciuti di diritto i soli compensi relativi alla parte di servizio già resa o in corso di esecuzione alla data del recesso del comune e del subentro del nuovo gestore.

All'avvio dell'esecuzione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore, apposito verbale di consegna del servizio.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO- QUADRO ECONOMICO.

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale (36 mesi) a base d'asta di € 761.250,00 oltre iva 10% (€ 0,00 quali oneri per la sicurezza).

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle quantità preventivate che potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla produzione dell'utenza.

L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta.

Il prezzo a base di gara per i rifiuti avente codice *C.E.R 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)* è di **145€/t.**

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia, i quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione del peso stimato per la tipologia in questione. Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto.

Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella Regione Campania, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore che deve disporre di una piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto. Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. del 2006 n.152 e successive modificazioni integrazioni.

Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:

- a)** nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b)** origine, tipologia e qualità del rifiuto;
- c)** impianto di destinazione;
- d)** data e percorso dell'instradamento;
- e)** nome ed indirizzo del destinatario.

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:

- a)** comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- b)** trasmettere al Comune la seguente documentazione:
 - 1)** eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs.n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi.
 - 2)** provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'appaltatore.

3) convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti effettiva possibilità per l'appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Nel caso di indisponibilità per guasto degli automezzi della ditta affidataria del servizio d'igiene urbana che effettua il servizio di raccolta e trasporto della frazione umida per il Comune, l'appaltatore dovrà rendere disponibile un proprio automezzo scarrabile con il quale effettuare un trasbordo e il trasporto della frazione presso l'impianto di conferimento.

La spesa derivante dalla suddetta operazione sarà quantizzata e corrisposta, previa intesa con il responsabile del servizio, a parte. L'amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli tesi a verificare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1, del citato D.Lgs. 36/2023, sulla base dei sotto elencati criteri, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto e risultanti da un esame effettuato congiuntamente alla stazione unica Appaltante. All'offerta economica potranno essere attribuiti max punti 20/100 ed all'offerta Tecnica max punti 70/100. L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti elementi:

✓ CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

MAX PUNTI 30

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 dal presente capitolato circa gli orari di conferimento all'impianto di recupero che dovranno essere fissati e/o concordati tra il Settore Ambiente ed Ecologia del Comune e l'Aggiudicatario, sarà oggetto di valutazione la proposta del concorrente circa il calendario annuo lavorativo di apertura e chiusura dell'impianto, ovvero individuando quale valutazione la più ampia disponibilità al conferimento sia per il numero di giorni lavorativi annui che per la disponibilità circa gli orari di apertura giornaliera.

Per garantire un controllo diretto sulla qualità del servizio è esclusa la partecipazione agli intermediari Cat. Albo Gestori Ambientali.

✓ UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

MAX PUNTI 30

Il conferimento all'impianto, entro il raggio di 70 km dal centro del Comune (Piazza Umberto I – 80030 MONTESARCHIO - NA) è onere a carico dell'Aggiudicatario del servizio di raccolta.

In considerazione del fatto che la minore distanza dell'impianto e/o piattaforma autorizzato costituisce un beneficio economico diretto ed indiretto per l'Amministrazione, la Commissione di gara attribuirà i punteggi nel modo che segue:

- | | |
|--|----------|
| • impianto/piattaforma entro 30 km | punti 30 |
| • impianto/piattaforma oltre i 30 e fino a 50 km | punti 20 |
| • impianto/piattaforma oltre i 50 e fino a 70 km | punti 10 |
| • impianto/piattaforma oltre i 70 e fino a 90 km | punti 5 |
| • impianto/piattaforma oltre 90 | punti 3 |

Il concorrente dovrà calcolare la distanza utilizzando il sito www.googlemaps.it digitando la sede del Comune all'impianto ove avviene il recupero/trattamento.

✓ TUTELA DELL'AMBIENTE

MAX PUNTI 10

Il Comune di MONTESARCHIO nell'ottica sempre crescente di garantire la tutela dell'ambiente e del territorio e condizioni di salubrità per i cittadini, considerata la peculiarità della materia, intende valutare, positivamente, le ditte che nella loro attività utilizzino standard qualitativi rivolti a tale specifico aspetto. E' richiesto quindi al concorrente di chiarire le modalità di trasformazione dei rifiuti organici precisando gli accorgimenti adottati per garantire il minor impatto ambientale dell'aria che dei terreni e delle acque.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

Dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno ;

\sum_n = sommatoria.

La determinazione del coefficiente $V_{(a) i}$ relativo all'elemento di valutazione di natura quantitativa (ribasso) avverrà attraverso la seguente formula:

$$V_{(a) i} = R_a / R_{\max}$$

Dove :

$V_{(a) i}$ = è il coefficiente da attribuire al concorrente in esame.

R_a = valore offerto dal concorrente a (ribasso percentuale unico).

R_{\max} = valore dell'offerta più conveniente (ribasso percentuale unico più conveniente)

ART. 6 - OBBLIGO DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato del presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. n. 152/2006.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n. 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo d'esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dello stesso.

ART. 7 - CAPACITÀ TECNICA, PROFESSIONALE ED ECONOMICA.

L'appaltatore, in qualunque forma costituita ai sensi della vigente normativa (impresa singola, associazione temporanea d'impresa, consorzio di imprese) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale;
- di ordine speciale: di capacità tecnica-professionale e capacità economica e finanziaria, art.100 del D.lgs 36/2023;

7.1 Requisiti di ordine generale.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94,95,97 e 98 del D.lgs 36/2023

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.

Requisiti Di Capacità Tecnica e Professionale, di cui all'art. 100 del D.Lgs.36/2023, a pena di esclusione:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestione Ambientali istituito ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. 152/2016 e s.m.i. per categorie e classi compatibili con l'oggetto e dimensione demografica del Comune di MONTESARCHIO nelle categorie D1, D2, D4.

SONO ESCLUSI DALLA PRESENTE GARA GLI INTERMEDIARI.

- c) Possesso di un sito di un impianto e/o piattaforma in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in particolare:
 - Autorizzazione regionale, in corso di validità ai sensi dell'art. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la gestione dei rifiuti con codice rifiuti CER 20.01.08;
 - attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento della frazione tramite automezzi compattatori di qualsiasi dimensione; vasche/piani mobili;
- d) Possesso della certificazione UNI-EN-ISO 9001: 2008 Sistema di gestione per la Qualità;
- e) Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 Certificazione del Sistema di gestione ambientale;
- f) certificazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001:2007.

7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria.

1. **Attestazione** di almeno un istituto di credito, dalla quale dovrà risultare l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa ai fini dell'assunzione del servizio in oggetto con particolare riguardo alla capacità finanziaria della società ad assumerne gli impegni nell'entità del corrispettivo presunto della concessione. Nel caso di ATI, tale attestazione deve essere presentata da ciascuna imprese e deve essere allegata a pena di esclusione delle successive fasi di gara. Nelle attestazioni dovranno essere indicati gli estremi di gara (con indicazione del GIG).
2. Aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi un **Fatturato globale medio annuo non inferiore all'importo a base d'asta**, come da dichiarazione IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito U.E. (ovvero nel più breve periodo dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione).
3. Aver realizzato un **Fatturato specifico medio annuo** nel settore per concessioni/servizi analoghi riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2020-2021-2022) non inferiore ad una volta la base d'asta.

ART. 8 - ORARIO DI CONFERIMENTO.

Gli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e/o concordati tra il Responsabile del servizio comunale e l'appaltatore.

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

ART. 9 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI.

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

L'impianto/piattaforma dovrà essere dotato:

- di autorizzazione regionale e/o provinciale in corso di validità;
- di attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento della frazione tramite automezzi compattatori di qualsiasi dimensione; vasche/piani mobili;
- di iscrizione, se d'obbligo, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs 152/06 e s. m. i. rilasciato nei confronti del Titolare/Gestore dell'impianto;
- di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, con iscrizione attivata (inizio attività) da almeno un triennio per la specifica attività corrispondente a quella in appalto.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, nel periodo di valenza contrattuale le ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'aggiudicatario.

ART. 10 - CONFORMITÀ DEL RIFIUTO.

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per Frazione Organica Umida e degli sfalci, l'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.

Se è concordata tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico del Appaltatore, così come se le analisi sono richieste dal comune, le spese con a carico dello stesso.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittoria con l'amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo fax l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di dieci punti, ad ogni punto incidente la soglia sopra fissata (20%) arrotondata per difetto si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio, pari all'1%, per ogni tonnellata di rifiuto organico.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 10% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo dei servizi.

Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN 150/IE C 17025/2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

ART.11 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art.106 del D.Lgs. n. 36/2023). In ogni caso, in seguito all'esito negativo derivato dall'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune, quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura, art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

La cauzione definitiva, art. 117 del Codice, sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali.

ART. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Per l'applicazione del Protocollo di Legalità stipulato con la Prefettura di Benevento, oltre all'osservanza del D.Lgs. n. 36/2023, del D.P.R. n. 159/2011, nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regionale sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi in esso contenuti e pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 252/98, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, si procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla gara.

ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi di cui al comma 3 dell'art. 18 del D.lgs 36/2023

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito del Comune. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto.

ART. 14 - SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.

Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti di natura organica (CER 20.01.08) pervenuta all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura. I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese. L'impresa è tenuta a rilasciare all'amministrazione, tutti i documenti richiesti dall'ufficio. L'impresa, è altresì, tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di cui all'art 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

ART.16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a)** mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- b)** scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
- c)** frode nell'esecuzione del servizio;
- d)** per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività e inadempienza accertata alle norme di legge sulla previsione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e)** inadempienza accertata alle norme di legge sulla previsione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f)** sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore oltre 48 ore eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- g)** per abituali negligenza o deficienze del servizio, regolarmente, accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- h)** per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;

- i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di esercizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- j) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in periodo massimo pari ad un anno solare;
- k) mancata ricostruzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- l) per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C.

ART.17 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART.18 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondono alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00 euro) per danni a persone, animali e cose.

L'appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.

Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e regredire il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

ART. 19 - VIGILANZA E CONTROLLO.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'appaltatore, finalizzate alla rispondenza delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 20 - CONCESSIONE E SUBAPPALTO.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

ART. 21 - PENALITÀ

In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, come da precedente articolo, il Comune in caso di inosservanza all'obbligo di esecuzione del servizio affidato così come sopra dettagliato, conferirà la frazione organica presso altro impianto.

Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà considerato grave e comporterà, per ogni giorno di mancato conferimento, l'applicazione della sanzione di € 1.000,00.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà dieci giorni di tempo dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Il ripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno provate e documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART. 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto. L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 23 - SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà mantenere edotto il comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, email e pec.

ART. 24 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.

L'appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 25 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE.

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Per Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Benevento.

Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI.

Il Comune notificherà all'Impresa tutti gli atti ed altri provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.

Per quanto non previsto nel presente capitolato s' intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

ART. 29 – APPROVAZIONE DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 - Condizioni generali di contratto - del Codice Civile, sono specificatamente approvate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore sarà nominato, con apposito provvedimento, responsabile del trattamento dei dati personali che, al medesimo saranno affidati per l'esecuzione del servizio appalto.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante e si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Anna Maria ZIPETE